

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(RUMOR)

NELLA SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1972

Modificazioni alle norme per le elezioni politiche nella Valle d'Aosta

ONOREVOLI SENATORI. — L'improvvisa, tragica scomparsa dei candidati alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per il collegio della Valle d'Aosta, avvenuta nel corso della campagna elettorale delle elezioni politiche del 7 maggio 1972, ha sollevato, postulando una adeguata ed urgente soluzione legislativa, il problema connesso alla vacanza del posto di deputato o di senatore che può verificarsi per qualsiasi causa nel predetto collegio.

È da rilevare, infatti, che, secondo le « disposizioni speciali per il collegio della Valle d'Aosta », di cui al titolo VI del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, numero 361, non può farsi luogo a surrogazione come previsto per gli altri collegi — nei quali l'elezione avviene con il sistema proporzionale a scrutinio di lista — in quanto al collegio stesso è attribuito un solo candidato.

Eguale per la Valle d'Aosta, alla quale spetta un solo senatore, e che costituisce

circoscrizione elettorale a sè stante, non è possibile addivenire all'eventuale sostituzione del senatore stesso con il normale sistema della surrogazione previsto per i collegi delle altre regioni.

La circostanza che, o durante il procedimento elettorale o nel corso della legislatura, vengano meno il deputato o il senatore o entrambi i rappresentanti della Valle d'Aosta, per qualsiasi causa, produce due gravi conseguenze:

1) quella di far venir meno il *plenum* delle Assemblee, rispettivamente previsto dagli articoli 56 e 57 della Costituzione e successive modificazioni;

2) quella di privare la Valle d'Aosta, in tutto o in parte, della propria rappresentanza politica.

Sembra, pertanto, che la previsione di elezioni suppletive per la sostituzione dei candidati o dei parlamentari che, per qualsiasi causa, vengano meno nel corso del procedimento elettorale o nel corso della legislatura, valga ad assicurare il rispetto dei pre-

cetti costituzionali innanzi citati e si inquadri, integrandolo, nell'attuale sistema elettorale.

L'esigenza sopra cennata — ora nuovamente e drammaticamente ripropostasi nel corso delle ultime elezioni politiche — anche nella precedente legislatura è stata da più parti autorevolmente rappresentata, dando luogo, com'è noto, a svariate iniziative legislative atte a colmare la lacuna del vigente ordinamento.

A tale esigenza intende pertanto provvedere il presente disegno di legge.

L'articolo 1 prevede e regola l'indizione ed il procedimento delle elezioni suppletive, nel quadro generale delle disposizioni vigenti in tema di elezioni politiche.

Con l'articolo 2 viene precisato che i parlamentari eletti con elezioni suppletive cessano dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento delle Camere.

L'articolo 3 contiene apposita norma intesa a fissare il termine entro il quale si dovrà provvedere alla convocazione dei comizi per la copertura dei seggi di deputato e di senatore rimasti vacanti a seguito della morte

dei candidati presentati alle elezioni politiche del 7 maggio 1972.

I termini per lo svolgimento della consultazione elettorale sono stati stabiliti in modo che il ricorso alle elezioni suppletive non possa aver luogo nel caso che dalla data della vacanza manchi meno di un anno al termine di scadenza normale della legislatura, e ciò sia per evitare che il deputato o il senatore eletto resti in carica soltanto per poco tempo, sia per evitare al corpo elettorale della Regione di essere chiamato nuovamente alle urne, a breve distanza di tempo, per eleggere i propri rappresentanti contestualmente all'elezione del Parlamento nazionale.

Il termine, infine, entro il quale debbono essere indette le elezioni suppletive, è tale da rendere possibile l'attuazione di tutti gli adempimenti preparatori secondo le modalità previste dalle rispettive leggi elettorali, e, per la sua elasticità, consente di evitare che la consultazione venga a cadere in periodo stagionale poco favorevole, avuto riguardo, in particolare, alle caratteristiche climatiche della Regione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di deputato o di senatore nel collegio della Valle d'Aosta, il Presidente della rispettiva Assemblea legislativa ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perchè si proceda ad elezione suppletiva.

I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purchè intercorra almeno un anno dalla data della vacanza alla scadenza normale della legislatura.

Le elezioni suppletive sono indette entro sei mesi dalla data della vacanza, dichiarata dalla Giunta delle elezioni, per una data non anteriore al sessantesimo giorno nè successiva al settantesimo da quella della emanazione del decreto presidenziale di cui al comma precedente.

Per le elezioni suppletive si applicano le disposizioni contenute negli articoli 92 e 93 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e negli articoli 22 e 23 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica.

Art. 2.

Il deputato o il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento delle Camere.

Art. 3.

Per la copertura dei seggi di deputato e di senatore nel collegio della Valle d'Aosta, rimasti vacanti in conseguenza della morte

dei candidati presentati alle elezioni del 7 maggio 1972, i comizi elettorali debbono essere convocati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.